COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 909

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 909

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione in Assemblea*):

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi. (2430) .

PRESIDENTE 909

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti per l'educazione fisica (2011). 910

PRESIDENTE . 910, 911, 912, 913, 915, 916 918, 919

VISCHIA, *Relatore*. . 910, 911, 913, 915, 919

LOZZA 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 910, 911, 913, 915 916, 917, 918, 919

GUI. . . 911, 912, 913, 915, 916, 918, 919

ERMINI 912, 915, 916, 917, 918, 919

TESAURO 913, 914, 915

NATTA 914, 915, 917

SCIORILLI BORRELLI 915, 917

CINCIARI RODANO MARIA LISA . . 916, 917

BUZZI 919

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati L'Eltore e Scalia Vito.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. All'inizio di questa seduta, che è la prima del 1957, desidero comunicare alla Commissione i dati relativi alla nostra attività nell'anno decorso. La Commissione ha tenuto nel 1956 trentanove sedute, sei in sede referente e trentatrè in sede legislativa, e ha approvato numerosi ed importanti provvedimenti.

Non sono in possesso dei dati precisi sul lavoro delle altre Commissioni, ma dalla direzione delle Commissioni ho appreso che la nostra, come numero di sedute, è al terzo posto, dopo la Commissione Finanze e tesoro e la Commissione Interni, come numero di provvedimenti, probabilmente, è la prima.

Ho creduto opportuno fare così il punto dell'attività della nostra Commissione nell'anno decorso.

Rimessione in Assemblea della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fanfani ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi. (2430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fanfani e altri: « Provvedimenti per consentire ai capaci

e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi ».

L'onorevole Lozza ha inoltrato, a nome del quinto dei membri della Commissione, corredata dal prescritto numero di firme, la richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge in discussione.

Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa. La proposta di legge sarà rimessa all'Assemblea.

Mi sembra opportuno, per l'esame in sede referente della proposta stessa, confermare nell'incarico di relatore l'onorevole Romanato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica ».

Do la parola al relatore onorevole Vischia.

VISCHIA, *Relatore*. La Commissione ha già esaminato i primi cinque articoli di questo disegno di legge e ha iniziato l'esame del sesto articolo, nel nuovo testo del relatore, relativo alle palestre e agli impianti sportivi. C'è stata la proposta di unificare l'articolo 6 col successivo articolo 7, relativo ai sussidi per gli impianti di palestre e le attrezzature sportive. Pur non opponendomi, io non vedo la necessità della unificazione invocata.

PRESIDENTE. I due articoli riguardano due diversi aspetti della materia e, dal punto di vista formale, mi pare che, la riunione in un solo articolo di due articoli già abbastanza lunghi, non sarebbe opportuna.

LOZZA. Noi siamo favorevoli all'articolo 6, anche se esso va considerato soltanto come un articolo che apre il cuore alla speranza, non di più. Invece, per quanto riguarda l'articolo 7, nel quale si tratta di impegnare il denaro dello Stato, siamo più cauti e proponiamo un emendamento, per stabilire che i sussidi dello Stato debbono andare soltanto alle scuole di Stato e degli enti locali, cioè dei comuni e delle province.

VISCHIA, *Relatore*. Evidentemente si hanno delle preoccupazioni « di ordine privatistico », ma in Italia non esistono soltanto scuole private di enti religiosi, bensì anche scuole che sono amministrate autonomamente e che non dipendono né dal Ministero della pubblica istruzione né dagli enti locali, alle quali pure potrebbero essere concessi sussidi, senza lasciare inascoltate le « preoccupazioni privatistiche » espresse dal collega onorevole Lozza.

LOZZA. Quali sono queste scuole? Se si tratta di istituti di istruzione tecnica, quantunque abbiano un proprio consiglio di amministrazione, essi rientrano nell'ambito delle scuole statali, se si tratta, invece, di istituti professionali, queste scuole non hanno ancora una caratteristica definita, perché non hanno la loro legge istitutiva. Perciò noi, come abbiamo preso posizione nei confronti della proposta Fanfani, in quanto non approviamo che la legge fondamentale sia preceduta dalla legge derivata — prima i teoremi, poi i corollari, e non viceversa! — manteniamo lo stesso atteggiamento verso le scuole indicate in quella parte dell'articolo 7, di cui chiediamo la soppressione. Quando sapremo quali sono e che cosa sono gli istituti professionali, forse provvederemo anche a questi.

Secondo noi, lo Stato deve pensare per ora alle sue scuole e concedere sussidi agli enti locali per l'attrezzatura delle loro scuole. In fondo, col nostro emendamento all'articolo 7, vengono lasciate fuori soltanto le scuole private.

PRESIDENTE. Procediamo separatamente all'esame dei due articoli.

Do lettura dell'articolo 6:

« Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole elementari con almeno sei aule devono avere anche una palestra coperta; quelli con oltre 20 aule devono essere dotati di una seconda palestra.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della somministrazione, della manutenzione, della illuminazione, della custodia, del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avanzo le riserve del Governo in merito alla formulazione del secondo comma e ritengo che ne sia necessaria la soppressione.

VISCHIA, *Relatore*. È evidente l'opportunità di eliminare il secondo comma di questo articolo, che si riferisce alle scuole elementari, perché da questa legge è escluso tutto

quello che ha attinenza alla educazione fisica nelle scuole elementari.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione separata dei singoli commi.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6:

« Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6:

« Gli edifici per le scuole elementari con almeno sei aule devono avere anche una palestra coperta; quelli con oltre 20 aule devono essere dotati di una seconda palestra ».

Avverto che il Governo ne ha chiesto la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Il secondo comma si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6:

« Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 6.

« Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della somministrazione, della manutenzione, della illuminazione, della custodia, del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali ».

VISCHIA, *Relatore*. Rammento che sul quarto comma furono fatte alcune riserve, perché venne rilevato l'onere piuttosto grave che verrebbe a ricadere sugli enti locali, mentre la legislazione vigente tende a sgravare gli enti locali da molti oneri che essi non riescono più a sopportare.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero rilevare che, con questa decisione, non si viene sostanzialmente a modificare la situazione attuale. Presentemente gli edifici scolastici sono a carico in parte dei comuni e in parte delle province. Con questo comma non si fa che assimilare le palestre agli altri edifici scolastici. Di fatto già adesso gli enti locali ricorrono allo Stato per costruire gli edifici scolastici, che pure sono a loro carico.

GUI. In questo caso però gli enti locali debbono provvedere non solo alla costruzione, ma anche alla manutenzione e all'attrezzatura.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se debbono provvedere alla costruzione, a maggior ragione debbono provvedere alla manutenzione, che già, per la legislazione vigente, è a loro carico.

GUI. Nel passato le palestre erano state affidate alla G.I.L. Non esiste ora una disciplina speciale in proposito?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, le palestre fanno parte delle scuole.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 6, dianzi letto.

(*È approvato*).

Do lettura, infine, del quinto ed ultimo comma dell'articolo 6: « Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 6, che risulta così modificato:

« Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della somministrazione, della manutenzione, della illuminazione, della custodia, del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7 del testo del relatore, accettato dal Governo.

Ne do lettura:

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi agli enti locali, alle scuole dotate di autonomia amministrativa ed alle casse scolastiche delle scuole e istituti a gestione diretta per l'adattamento, l'arredamento e l'attrezzatura di locali ed aree destinati a palestre o impianti sportivi scolastici.

La corresponsione dei sussidi agli enti locali prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce.

Lo stesso Ministero può altresì concedere sussidi e concorrere alle spese per la manutenzione ed il funzionamento di impianti sportivi scolastici e dei relativi impianti sanitari di uso comune a più scuole, gestiti secondo le modalità stabilite in speciali convenzioni con le province, i comuni ed altri enti ».

Al primo comma abbiamo la proposta di un emendamento sostitutivo dei deputati Lozza, Natta, Sciorilli Borrelli, De Lauro Matera Anna e Pino del tenore seguente: *Sostituire il primo comma con il seguente:* « Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi agli enti locali per l'adattamento, l'arredamento e l'attrezzatura di locali ed aree destinati a palestre o impianti sportivi ».

ERMINI. La terminologia è poco chiara.

PRESIDENTE. Secondo me in questo emendamento c'è una incongruenza, perché si vorrebbero ammettere alla concessione dei sussidi le scuole gestite dagli enti locali ed escluderne quelle gestite da terzi. Ma anche le scuole degli enti locali non sono scuole statali. Si verrebbe quindi a creare una posizione intermedia.

Inoltre, bisogna chiarire se si tratta di enti locali in senso territoriale, cioè comuni, province e regioni, oppure anche di enti locali diversi, come per esempio l'E.C.A.

Dico questo perché, volendo modificare il comma, bisognerebbe assumere una posizione coerente. Osservo ancora, a proposito del primo comma dell'articolo 7 nel testo del relatore, che la dizione « scuole dotate di autonomia amministrativa » non è molto chiara, perché mentre certamente le scuole private non cadono sotto la disciplina prevista, in quanto rientrano nella sfera di disponibilità del privato, non si comprende se rientrano in questa dizione gli istituti tecnici e commerciali. Ancora: che cosa s'intende per « istituti a gestione diretta» ? Forse qui ci si riferisce alle scuole non statali.

Ora, secondo me, se si vogliono limitare i sussidi alle scuole statali, non c'è bisogno di scriverlo nella legge, perché la gestione delle scuole statali rientra già nella competenza del Ministero. Se invece si vogliono estendere i sussidi alle scuole non statali, si dica senz'altro « scuole non statali », invece di adottare le formule « autonomia amministrativa » e « gestione diretta », il cui significato non è chiaramente comprensibile.

LOZZA. Se fosse stato definito per legge il concetto di scuola paritaria, venendo incontro alla richiesta che andiamo facendo da molti anni, non faremmo questa discussione; avremmo delle idee chiare e sapremmo quali scuole debbono essere aiutate e quali debbono essere lasciate da parte.

Nelle condizioni in cui siamo, questo comma è pericolosissimo, in qualsiasi modo sia formulato, e non riesce a determinare né la volontà dello Stato né la volontà nostra. Anche il mio emendamento, che è di cautela, non raggiunge lo scopo. Sarebbe preferibile sopprimere tutto l'articolo.

PRESIDENTE. A me pare che, in forza della legislazione vigente, lo Stato ha già la possibilità di concedere sussidi per l'arredamento. Si potrebbe quindi sopprimere l'articolo e lasciar ferme le vecchie norme.

GUI. Questo articolo 7 sostituisce l'articolo 14 del testo governativo originario, che secondo me sarebbe preferibile. Ad ogni modo io ritengo che l'uno e l'altro abbiano voluto venire incontro ai comuni per i maggiori oneri ad essi attribuiti dall'articolo 6, che già abbiamo approvato. Quindi, sopprimendo l'articolo 7, forse non faremmo una buona operazione, perché aggraveremmo gli oneri, senza dar modo di sostenerli.

ERMINI. L'obbligo dei comuni di allestire e mantenere le palestre già esiste in base alla legislazione vigente. Con l'articolo 6 abbiamo voluto confermare questo obbligo e adesso vogliamo affermare che lo Stato può aiutare i comuni nel sostenere questo onere. Ma anche questo lo Stato poteva fare con la legislazione vigente.

Quindi, se si vuole, confermiamo tutto questo: servirà, però, forse solo per confermare a noi stessi che queste leggi non vengono applicate. Il Ministero della pubblica istruzione ha un apposito capitolo di bilancio per questo scopo, ma le somme a disposizione sono così esigue, che è come se non ci fossero.

PRESIDENTE. Il capitolo di bilancio a cui ha accennato il collega Ermini parla proprio di arredamenti scolastici. Se accettassimo l'emendamento Lozza ed altri, che intende limitare gli aiuti agli enti locali, potrebbe sembrare che per l'educazione fisica svolta dagli altri enti non si debba erogare più nulla. Saremmo perciò in contrasto con quel capitolo del bilancio. Il Ministero non fa un largo uso di questa possibilità, perché ha scarsi mezzi, ma, dal punto di vista teorico-legislativo, la possibilità esiste già.

GUI. Lo stesso ragionamento vale anche per l'articolo 6.

VISCHIA, *Relatore*. Si potrebbe dire. « Il Ministro può dare sussidi agli enti di cui all'articolo 6 ».

TESAURO. Anche se non approvassimo questo articolo, rientrerebbe ugualmente nei doveri del Ministero della pubblica istruzione dare questi sussidi.

VISCHIA, *Relatore*. Con questo criterio, il Ministro potrebbe fare quello che vuole '

GUI. Noi, da una parte, ripetiamo la norma vigente, ed era superfluo ripeterla; dall'altra, vogliamo limitarla. Mi pare che ci sia dell'incongruenza.

TESAURO. È giusto fare una unificazione di trattamento, ma bisogna tenere anche presente quella che è l'esigenza di un regolamento, che non ha nulla a che fare con la legge. Non possiamo sciupare il nostro tempo per fare delle norme di applicazione, perché, in questo modo, invadiamo il campo dell'esecutivo senza nessuna ragione. Io vorrei sapere quale ragione induca a consacrare in questa legge il potere del Ministero della pubblica istruzione di dare dei sussidi, mentre esiste già una legge che impone questo preciso dovere al Ministero stesso.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che la tendenza legislativa attuale, forse come reazione allo strapotere precedente dell'esecutivo, è proprio quella di regolamentare il più possibile. Non dimentichiamo che abbiamo approvato con legge perfino una tabella di valutazione dei titoli ! Ciò dimostra come da un pezzo si è invaso il campo del potere esecutivo. È un fenomeno pendolare per il quale, quando si verifica uno strapotere dell'esecutivo, si cade poi in uno strapotere del legislativo. Ma è certo che, una pubblica amministrazione che non avesse una certa discrezionalità, non sarebbe più pubblica amministrazione. Quanto più si restringono i poteri della pubblica amministrazione in materia regolamentare, tanto minore diventa la responsabilità dell'amministrazione stessa. Non so se questo costituisca una maggiore garanzia, ma è comunque una invasione del potere legislativo nel campo dell'esecutivo.

Ora si tratta di vedere se la norma dell'articolo 7, o nel testo del Governo o in quello del relatore o in quello dell'emendamento Lozza ed altri, debba essere inclusa.

LOZZA. In verità il bilancio del Ministero della pubblica istruzione ha un capitolo per le attrezzature scolastiche, ma lo stanziamento è insufficiente. Ora, se questo articolo riesce a far sì che siano aumentati i fondi, mettiamolo pure; ma se non deve servire a questo, è perfettamente inutile. Può essere soltanto un articolo, come l'altro, che apre il cuore alla speranza. In questo caso, però, fermiamoci agli enti locali e chiariamo quali sono questi enti locali; non poniamoci in condizione di dare un sussidio a due persone che impiantano una palestra soltanto per mettersi i denari in tasca !

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli indirizzi che si possono seguire sono due: o stabilire le norme nuove che appaiono necessarie, rimettendo tutto il resto alla legislazione vigente; oppure fare una legge riassuntiva di tutte le norme relative alla educazione fisica. Mi pare che negli articoli precedenti abbiamo seguito questo secondo criterio, perché sono state fissate delle norme, le quali sostanzialmente non innovano, ma ripetono norme già in vigore. Non vedo perché dovremmo distaccarci da questo indirizzo soltanto in questo articolo, che considera la possibilità di assegnare sussidi per costruzione di palestre agli enti locali, a carico dei quali è posta la costruzione delle palestre e l'arredamento di esse.

La questione che questi aiuti si possano estendere anche oltre l'ambito della scuola statale, mi pare che abbia una importanza puramente teorica, perché in materia di educazione fisica tutti i ragazzi italiani debbono essere considerati alla pari. Non c'è un indirizzo ideologico nella educazione fisica e nella salvaguardia della salute dei figli dei nostri concittadini. Perciò, una discriminazione tra ragazzi che vanno alle scuole statali e ragazzi che vanno alle altre scuole, sarebbe ingiustificata.

Del resto gli stanziamenti attuali — per aumentarli occorrerebbe una legge del Parlamento — sono tali che non consentono aiuti efficienti né alle scuole statali né alle scuole non statali.

Perciò io sarei favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo governativo o, per lo meno, nel testo del relatore.

TESAURO. Credo che si possa seguire il suggerimento del rappresentante del Governo, tenendo però presente che questa materia è già largamente disciplinata legislativamente in modo specifico. Abbiamo infatti una legge sugli impianti sportivi, la quale dà la possibilità allo Stato di intervenire con sussidi. Ora, è possibile ignorare completamente questa legge già esistente e fare una disciplina *ex novo*, senza neppure dire se i sussidi previsti dall'articolo che stiamo esaminando rientrano nella legge esistente o sono in aggiunta ad essa?

Ritengo perciò non solo che si debba fare riferimento a tutte le scuole indiscriminatamente, ma che bisogna anche mettere d'accordo questa legge con quella già esistente.

NATTA. Io credo che al massimo dovremmo restare fermi alla formulazione dell'emendamento Lozza, intendendo per enti locali i comuni, le province e le regioni.

TESAURO. E gli istituti statali autonomi? E gli istituti tecnici commerciali? Questi hanno una autonomia, sia pure impropria, ma l'hanno. Sarebbe un assurdo escludere questi istituti inquadrati nell'organizzazione statale.

LOZZA. L'autonomia degli istituti tecnici commerciali è sostenuta, per il personale di servizio e per l'attrezzatura, dalla provincia. Quindi, parlando delle province, includiamo anche questi istituti.

TESAURO. Non è esatto, e se sbaglio desidero essere corretto. La situazione degli istituti tecnici commerciali e degli istituti tecnici industriali è profondamente diversa da quella a cui ella accenna, poiché la provincia ha obbligo limitatamente agli istituti tecnici amministrativi. Gli istituti commerciali hanno una legislazione completamente a parte, in cui la provincia non entra.

LOZZA. Non è così.

TESAURO. Nella Commissione ci sono persone che come me hanno ricoperto cariche in quegli istituti e sanno perfettamente che essi hanno una completa autonomia: hanno un consiglio d'amministrazione e un bilancio a sè stante, in cui la provincia interviene soltanto per dare sussidi.

LOZZA. Gli istituti commerciali hanno gli edifici, il personale, le attrezzature e perfino i gabinetti scientifici amministrati e sussidiati dalla provincia.

TESAURO. Quello che ella dice si riferisce agli istituti tecnici amministrativi, che non hanno niente a che fare con l'altro tipo di istituti.

LOZZA. Non è possibile che vi sia una disciplina per l'Italia settentrionale diversa da quella prevista per l'Italia meridionale.

TESAURO. La situazione è la stessa. Non trasformiamo una discussione che deve restare sul piano legislativo, in una questione tra Nord e Sud. A Torino abbiamo due tipi di istituti l'istituto tecnico amministrativo, che è a carico della provincia per quello che riguarda il personale di servizio, l'attrezzatura, ecc., e l'istituto commerciale, che ha invece una completa autonomia. Nelle altre parti d'Italia la situazione è identica.

NATTA. Se vogliamo fare una generalizzazione che abbracci la scuola diretta o quella gestita dagli enti locali e la scuola anche autonoma amministrativamente, ma che rientra nell'organizzazione della scuola statale, potremmo essere d'accordo. Quello che non ci persuade è l'affermazione del Sottosegretario secondo cui, con questo articolo, si vuole aumentare la possibilità d'intervento dello Stato per l'intera scuola italiana, sia statale sia privata.

Perciò questo articolo si ridurrebbe ad una affermazione di principio sulla quale non siamo d'accordo, non perché intendiamo porre in questo momento delle discriminazioni tra i diversi tipi di scuole, ma perché ci sembra che principî di questo genere debbano essere formulati in un quadro più attinente alla materia. Se volessimo estendere il concetto dell'onorevole Sottosegretario di non discriminare tra una scuola e l'altra, potremmo domandare perché lo Stato non paga anche gli insegnanti delle scuole private! È evidente che anche i ragazzi che vanno alle scuole private hanno bisogno delle palestre, ma questo ragionamento non riguarda l'oggetto di cui stiamo discutendo.

Per questi motivi non crediamo che si possano introdurre in una legge di questa natura temi che ci portano molto lontani e che ci mettono anche in una posizione estremamente imbarazzante. A mio parere o l'articolo viene formulato in modo da rendere possibile l'intervento dello Stato in favore delle scuole degli enti locali e di quelle che rientrano nell'organizzazione statale, oppure l'articolo va soppresso.

PRESIDENTE. Se si accettasse l'emendamento Lozza, bisognerebbe modificare anche l'ultimo comma dell'articolo 7, che considera le scuole gestite in base a speciali convenzioni con i comuni, con le province e con altri enti.

VISCHIA, *Relatore*. Per « altri enti » in questo comma s'intende precisamente il C.O.N.I., che ha fatto una convenzione col Ministero della pubblica istruzione per la costruzione di campi sportivi in tutte le province d'Italia. La manutenzione, però, è devoluta al Ministero della pubblica istruzione.

ERMINI. La mia perplessità circa l'articolo 7 è determinata anche da altre considerazioni. A parte che la dizione « istituti a gestione diretta » è molto equivoca, perché si potrebbe determinare una discriminazione tra le scuole che lo Stato gestisce assumendosene tutto il carico e quelle di cui assume un carico parziale, in questo articolo si fa anche una distinzione tra scuole non di Stato, gestite da enti locali, e scuole non di Stato, gestite da altri enti. Ma questa distinzione ancora non è conosciuta dalla nostra legislazione, e pertanto, per una terminologia nuova, senza accorgercene, verremmo a creare tutta una nuova legislazione.

Inoltre nell'ultimo comma è detto che lo Stato può concedere sussidi e concorrere alle spese per la manutenzione e il funzionamento degli impianti di uso comune a più scuole, gestiti secondo speciali convenzioni. E perché lo Stato non potrebbe dare dei contributi anche per quegli impianti sportivi che sono sorti a completo carico di un ente, non per convenzione?

Mi pare perciò che noi confondiamo la legislazione attuale, invece di chiarirla ed entriamo anche nel problema di fondo della distinzione tra scuole.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare opportuno ricordare che per la organica struttura di questo disegno di legge il Ministero potrà, in relazione ai mezzi disponibili, contribuire alla manutenzione, all'arredamento e alla gestione di questi campi sportivi e di queste palestre.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ermini intende proporre la soppressione dell'articolo 7, lo prego di presentare un apposito emendamento.

ERMINI. Non intendo proporre la soppressione, ma manifestare le mie perplessità e le mie riserve.

SCIORILLI BORRELLI. Propongo la soppressione dell'articolo 7.

NATTA. Anche io mi associo.

SCIORILLI BORRELLI. Debbo inoltre osservare che nel secondo comma di questo articolo si legge: « La corresponsione dei sussidi agli enti locali, prevista dal precedente comma, è subordinata alla esecuzione dei lavori... ». Si potrebbe ritenere che per gli altri enti non ci sia questa subordinazione.

VISCHIA, *Relatore*. Si possono sopprimere le parole: « agli enti locali » e riferirsi così a tutta la terminologia precedente.

NATTA. Penso che sarebbe bene mettere prima di tutto in votazione la soppressione dell'articolo.

LOZZA. Siccome si è svolta una discussione sulla sistemazione di alcuni Istituti, io chiederei che, prima di andare avanti in una votazione, questo problema venisse chiarito prima di tutti a me stesso — per quanto riguarda gli istituti commerciali, mercantili, ecc. dipendenti dai comuni ed enti locali.

TESAURO. Questa posizione potrà essere esaminata un'altra volta, perché un istituto autonomo, se non altro con amministrazione autonoma — e questa è una questione generale — fa sempre parte degli istituti statali.

PRESIDENTE. Questa è una questione da esaminare in altra sede. qui dobbiamo occuparci di impianti sportivi.

Tuttavia anche a me pare che la formulazione non sia troppo felice. Si dice: « ...scuole ed istituti a gestione diretta ». Ma di chi è questa gestione? Dello Stato? Degli enti locali?

GUI. Più si rilegge il testo di questa legge e più ci si rende conto che essa era orientata verso una determinata materia di studio. l'educazione fisica. Quindi l'articolo votato prima è fuori della legge stessa, in quanto l'edilizia scolastica è altra materia.

Però, se abbiamo approvato quell'articolo, assumendo un determinato indirizzo, non vedo perché lo si debba ora abbandonare. Abbiamo precedentemente inserito l'edilizia scolastica ed imposto degli oneri agli enti locali: non vedo perché non si debba approvare quest'articolo che intende ribadire le possibilità del Ministero di venire incontro agli enti locali.

Quindi, riservandoci di adottare una formulazione tecnicamente più precisa, non vedo la ragione per opporsi all'approvazione dell'articolo. Pertanto non sono favorevole alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Comunico che, all'articolo 7, oltre alla proposta di soppressione avanzata dall'onorevole Sciorilli Borrelli, cui si è associato il deputato Natta, sono stati presentati i seguenti altri emendamenti: un

emendamento aggiuntivo dei deputati Buzzi e Perdonà, un emendamento sostitutivo totale del deputato Cinciari Rodano Maria Lisa, un emendamento sostitutivo del primo comma del deputato Ermini.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dei deputati Buzzi e Perdonà.

« Il C.O.N.I. è autorizzato a concedere sussidi agli enti locali territoriali per l'adattamento, arredamento e attrezzatura di locali ed aree destinati a palestre e impianti sportivi scolastici ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo totale dell'articolo 7 presentato dal deputato Cinciari Rodano Maria Lisa:

« Per quanto attiene alle scuole statali, il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi agli enti locali territoriali obbligati ai sensi dell'articolo 6 per la costruzione, l'adattamento, l'arredamento e l'attrezzatura di locali ed aree destinati a palestre o impianti sportivi scolastici ».

Do lettura, infine, dell'emendamento sostitutivo del deputato Ermini.

« *Sostituire al primo comma dell'articolo 7 il seguente*

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre ».

Comunico inoltre che il deputato Lozza conferma il suo emendamento, sostitutivo del primo comma, precedentemente letto. Ne do nuovamente lettura.

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi agli enti locali per l'adattamento, l'arredamento e l'attrezzatura di locali ed aree destinati a palestra o impianti sportivi ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 proposto dai deputati Sciorilli Borrelli e Natta.

Non è approvato).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito all'emendamento della onorevole Maria Lisa Cinciari Rodano vorrei fare osservare che l'articolo 7 riguarda le attrezzature e l'arredamento e non la costruzione di locali per palestre, di cui si è occupato invece l'articolo precedente.

In secondo luogo vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che oggi lo Stato può teoricamente dare sussidi a tutte le scuole. Quindi l'accettazione dell'emendamento introdurrebbe una restrizione.

PRESIDENTE. L'emendamento della onorevole Maria Lisa Cinciari Rodano avrebbe solamente un significato restrittivo, perché — come ha fatto osservare l'onorevole Tesauro — lo Stato non dà sussidi a se stesso. In ogni caso c'è l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Ermini.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. I sussidi di cui al mio emendamento sono destinati agli Enti locali ai quali abbiamo attribuito l'obbligo di provvedere alle attrezzature.

PRESIDENTE. Data la formulazione generica dell'emendamento e considerato che esso è stato proposto in via subordinata, chiedo all'onorevole proponente se insiste.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Non insisto.

ERMINI. Noi ci dobbiamo decidere: o accettiamo la legislazione attualmente vigente e ne ripetiamo alcuni concetti ribadendoli, oppure la innoviamo; ma, in quest'ultimo caso, il problema deve essere studiato più a fondo.

Ora l'emendamento Cinciari Rodano avrebbe introdotto nella legislazione un principio che ne altera l'indirizzo attuale. Attualmente lo Stato può concedere sussidi a tutte le scuole che hanno palestre: perché dovremmo ridurre tale possibilità? In questo caso restringeremmo la legislazione attuale per quanto riguarda l'educazione fisica, mentre rimarrebbe immutata per quanto riguarda le attrezzature scolastiche normali (gabinetti, laboratori, ecc.) per i quali si attinge ad altro capitolo — piuttosto magro peraltro — del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

GUI. Vorrei un chiarimento, dato che il primo comma dell'articolo 7 non mi pare del tutto chiaro. Il sussidio in esso previsto si dà alla scuola o all'ente che è obbligato a curarne le attrezzature?

ERMINI. La scuola non ha personalità giuridica il sussidio lo si dà all'ente che la gestisce. Oggi la formula corrente prevede l'invio del denaro all'ente o al comune perché lo destini, per esempio, « all'acquisto dei banchi della scuola X », cioè con una destinazione precisa.

LOZZA. Non sono molto persuaso dalle precisazioni dell'onorevole Ermini sul fatto che la legislazione vigente permetta di sussidiare tutte le scuole. Per me bisogna arrivare a definire — prima di procedere oltre — un rapporto fra la scuola di Stato e le altre. Può oggi lo Stato sovvenzionare un istituto privato per attrezzare una palestra? Vorrei una risposta precisa a questa domanda, perché i

capitoli del bilancio li conosciamo e sappiamo tutti dove si può attingere per alcuni sussidi per biblioteche, ecc., ma non mi risulta come le attrezzature delle scuole private possano essere fatte con i fondi dello Stato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi risulta che esiste un capitolo che consente di erogare, sia pure per somme irrisorie, sussidi alle scuole non statali per l'arredamento, che può essere anche quello delle aule o della palestra.

LOZZA. Tuttavia, non essendovi una definizione precisa della parità, noi non possiamo accogliere l'emendamento Ermini. Siamo costretti a votare contro l'emendamento stesso, pur tenendo conto delle intenzioni dell'onorevole proponente, che avrebbe voluto aiutare a risolvere uno dei problemi fondamentali della nostra scuola.

ERMINI. La definizione di parità è senza dubbio importantissima, ma qui trattandosi dell'insegnamento dell'educazione fisica vi è un rapporto molto indiretto con la parità e la bontà dell'insegnamento. Qui ci si deve preoccupare che l'educazione fisica sia egualmente curata in tutte le scuole, anche in quelle libere, che sono soggette alla vigilanza del Provveditore, il quale dovrebbe assicurare che l'educazione fisica sia curata dovunque con gli stessi criteri, dato che non è il caso di richiamarsi, in tale settore, a diversità di ideologie. Preoccupiamoci che questi ragazzi, qualunque scuola frequentino, vengano curati dal punto di vista fisico in modo tale — e senza far distinzioni di partito o di ideologia — da essere domani degli uomini sani.

NATTA. Debbo scusarmi se insisto sulla necessità di lasciare le cose come stanno, tanto più che — come ha giustamente detto l'onorevole Ermini — i muscoli non hanno partito e d'altra parte abbiamo sentito dall'onorevole Sottosegretario che qualche intervento è stato fatto anche a favore delle scuole private.

Quello che invece noi non possiamo accettare è che, con una serie di piccole cose di questo genere, si vengano a stabilire certi principî che noi invece vorremmo discutere in modo organico e preciso. Comprendo che, per quel che riguarda le palestre, la distanza fra scuola privata e scuola statale può essere irrilevante, però, attraverso una serie di atti di questo genere, noi veniamo a stabilire la identità — non dico più neppure parità — fra la scuola di Stato e la scuola privata. Oggi è l'educazione fisica, domani sarà un'altra materia... Vogliamo abolire questa distinzione? Allora affrontiamo in pieno il problema, ma non mettiamoci in condizioni di precludere ogni possibilità di discussione generale proprio con una serie di provvedimenti di questo genere, che ci metterebbero in condizione poi di trovare in partenza risolto il problema e non nel senso da noi desiderato.

Quindi non possiamo accettare il principio affermato dall'onorevole Ermini e voteremo contro il suo emendamento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. A parte le ragioni di principio, mi pare ci siano anche delle ragioni di carattere pratico. Noi non abbiamo un'idea dello stato finanziario della grande maggioranza degli enti locali e dello stato attuale dell'arredamento scolastico (palestre, ecc.). D'altra parte più volte si è dichiarato che i capitali disponibili sono irrisori, di qui l'opportunità di concentrare gli sforzi se vogliamo far qualche cosa realmente, anche perché molte scuole non dipendenti dallo Stato e non finanziate dagli enti locali hanno altre fonti di entrata (rette, ecc.), che consentono loro di attrezzarsi adeguatamente per proprio conto.

Se vogliamo che la legge sia operante, se vogliamo garantire un minimo di attrezzatura alle scuole dei piccoli centri dobbiamo concentrare lo sforzo secondo alcune direttive precise. Per questo mi pare che non sia accettabile l'emendamento dell'onorevole Ermini.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei permettermi di richiamare gli onorevoli colleghi alla realtà della situazione.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione molto chiara e concreta, caratterizzata dal fatto che il problema del riconoscimento della parità delle scuole è già davanti al Senato, e la legge sulla parità rappresenta una fase superiore rispetto a quella che stiamo attualmente discutendo.

Noi non abbiamo prevenzioni né pregiudiziali sappiamo che c'è stato un sussidio del Ministero dell'interno agli asili, mentre si sa che lo Stato non si occupa delle scuole materne e nella mia provincia su 99 asili 98 sono gestiti da enti religiosi. L'esecutivo crea le scuole professionali e poi pretende che il legislativo faccia i relativi regolamenti; l'esecutivo fa delle leggi sostanziali, come la riforma dei programmi delle scuole elementari o la creazione degli istituti professionali e mentre noi rinviamo le leggi in aula per una più ampia discussione, corriamo il rischio di trovarci dinanzi al fatto compiuto realizzato attraverso borse di studio, sussidi, ecc.

Ora, a parte il fatto che noi possiamo essere o meno contrari al provvedimento in esame, penso che sia una questione di lealtà e

di franchezza non modificare la situazione prima che sia intervenuta la legge sulla parità, onde evitare che, a furia di sussidi e di borse di studio, la differenza fra scuole statali e non statali diventi evanescente. In altre nazioni, su questo problema della parità, si sono avute lotte accese, appunto perché la diversità dei principî è stata affrontata con molta franchezza e non col sistema di fare entrare il principio dalla finestra, quando è troppo difficile passare per la porta principale, come accade per l'articolo 7.

Bando agli espedienti e discutiamo con franchezza. Vi sono delle tesi contrastanti? Ebbene esaminiamole e vedremo di incontrarci a metà strada.

Quindi sarei del parere di lasciare le cose come stanno attualmente nell'attesa di discutere lealmente la legge sulla parità e di non fissare dei principî attraverso un espediente che non credo sia nel costume della nostra Commissione, abituata a discutere con lealtà e franchezza.

GUI. Di fronte al richiamo dell'onorevole Sciorilli Borrelli alla lealtà, debbo fare osservare che queste norme sono state presentate dal Governo e non da noi ed inoltre il Ministro che le ha presentate non appartiene al nostro partito. Questo per mettere le cose nella loro vera luce: però non è il caso di scomodare le parole grosse, perché la questione è molto semplice. Qui si tratta semplicemente di regolarci nello stesso modo in cui ci si regola in molti altri campi. Prendiamo — tanto per abbandonare il campo della scuola — quello degli istituti di beneficenza. Ci sono istituti creati dallo Stato, ai quali lo Stato stesso provvede direttamente, ve ne sono altri, sorti per iniziativa privata (enti, opere pie, ecc.), alle necessità dei quali lo Stato viene incontro nell'interesse generale, anche se non li gestisce direttamente. Così ci sono scuole create dallo Stato e che sono a totale suo carico. Ci sono poi scuole sorte per iniziativa parziale o totale di altri enti e lo Stato non se ne addossa totalmente l'onere, ma le aiuta con sussidi. È questo un principio che vale in qualunque campo della nostra vita civile, consacrato da leggi che non hanno mai sollevato controversie.

Nel caso di queste scuole, se noi non avessimo accollato ad esse con l'articolo 6 nuovi oneri, non ci occuperemmo di questi sussidi, ma noi abbiamo accollato nuovi oneri a tutte le scuole, private e pubbliche, affinché le palestre rispondano a determinati requisiti. Allora qui non si fa altro che ripristinare quella che è la prassi costante del nostro orientamento legislativo, secondo la quale se le scuole sono dello Stato, alle loro necessità provvede lo Stato stesso, mentre se le loro spese sono parzialmente sostenute da altri enti, viene confermato il principio che lo Stato viene incontro con dei sussidi per integrare la spesa. Questo principio, come ho detto, non rappresenta una novità, essendo applicato anche in altri campi come — tanto per citarne uno — quello delle ferrovie, delle quali quelle dello Stato sono a totale carico dello Stato stesso, quelle private ricevono sussidi statali. Non vedo quindi che sia il caso di sollevare una grossa questione per le scuole.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le precisazioni dell'onorevole Gui mi dispensano dal rispondere più ampiamente all'onorevole Sciorilli Borrelli. Mi pare sia chiaro che qui non si tratta di introdurre una innovazione e che questo principio della parità si riduca ai minimi termini. Si innoverebbe stabilendo delle esclusioni, mentre lasciando il testo proposto dal Governo all'articolo 14, che diventa articolo 7 nel testo del relatore, si tiene conto praticamente di quella che è una situazione di fatto senza pregiudicare assolutamente quelli che possono essere gli ulteriori sviluppi legislativi, sviluppi che sarebbero invece pregiudicati introducendo una distinzione che oggi non è in vigore. Questo mi pare possa sdrammatizzare la discussione e la votazione che deve concluderla.

PRESIDENTE. Dopo quanto è stato detto, chiedo all'onorevole Ermini se mantiene il suo emendamento.

ERMINI. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Ermini al primo comma dell'articolo 7. Ne do nuovamente lettura.

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare ed arredare i locali destinati a palestre ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 7. Ne do lettura:

« La corresponsione dei sussidi agli enti locali prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce ».

Avverto che, secondo la proposta dell'onorevole Sciorilli Borrelli e del relatore, le pa-

role: « agli enti locali » debbono essere soppresse.

ERMINI. Io non vedo la ragione di questo comma. I sussidi vengono dati a questo scopo. Se non viene rispettato lo scopo, si cade in una malversazione del pubblico denaro. Si potrebbe addirittura considerare come una disposizione offensiva, perché sembrerebbe che le scuole a cui vengono dati i sussidi possono rubare.

GUI. Questa norma indica che i sussidi vengono dati dopo che sono stati fatti i lavori.

LOZZA. Io sono d'accordo per il mantenimento di questo comma, perché risponde alla prassi. Quando si vuol fare un impianto, si presenta il piano e se ne ha l'approvazione. Il sussidio viene dato a mano a mano che i lavori si compiono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento soppressivo delle parole: « agli enti locali », proposto dall'onorevole Sciorilli Borrelli e dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo ed ultimo comma. Ne do lettura:

« Lo stesso Ministero può altresì concedere sussidi e concorrere alle spese per la manutenzione ed il funzionamento di impianti sportivi scolastici e dei relativi impianti sanitari di uso comune a più scuole gestiti secondo le modalità stabilite in speciali convenzioni con le province, i comuni ed altri enti ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo le parole: « di uso comune a più scuole », propongo di aggiungere: « sottoposte alla vigilanza del provveditore agli studi ».

ERMINI. Tutte le scuole sono sottoposte alla vigilanza del provveditore agli studi, quindi l'aggiunta sarebbe pleonastica.

LOZZA. Io non comprendo la ragione di questo comma, la cui sostanza è già compresa nei commi precedenti.

VISCHIA, *Relatore*. Effettivamente si può togliere. Ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo ed ultimo comma dell'articolo 7, avvertendo che dal relatore ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

Il terzo comma, pertanto, s'intende soppresso.

I deputati Buzzi e Perdonà hanno presentato il comma aggiuntivo dianzi letto, che prevede la concessione di sussidi da parte del C.O.N.I. agli enti locali.

Invito l'onorevole Buzzi ad illustrare l'emendamento.

BUZZI. La legge istitutiva non prevede che il C.O.N.I. dia contributi per l'attrezzatura delle scuole in materia di educazione fisica. Ho perciò pensato che sarebbe bene aggiungere questa norma.

L'articolo 3 della legge istitutiva dice: « Provvede alla conservazione, al controllo e all'incremento del patrimonio sportivo nazionale, coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata; ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica direttamente o per mezzo delle federazioni sportive gli statuti e i regolamenti; appronta agli atleti i mezzi idonei per le olimpiadi ». Quindi, attualmente, quando i comuni chiedono al C.O.N.I. un contributo, viene risposto loro che si provvederà se alla fine dell'esercizio resterà qualche avanzo. In altre parole il C.O.N.I. considera il contributo eventuale come una elargizione, perché non rientra nei suoi compiti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il C.O.N.I. sta allestendo cento campi sportivi, che cederà poi al Ministero e alle scuole. Anche questo è un contributo alla risoluzione del problema delle esercitazioni. Quindi il C.O.N.I. non ha bisogno di autorizzazioni per assegnare contributi.

BUZZI. Dopo questi chiarimenti, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso:

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori e alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce ».

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI